



15129/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

per la 6^a Se

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Presidente -

IMMIGRAZIONE
(ESPULSIONE
DELLO
STRANIERO,
SOGGIORNO)

Dott. LUIGI MACIOCE

- Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Consigliere -

Ud. 03/07/2012 - CC

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

R.G.N. 22295/2011

rom 15129

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22295-2011 proposto da:

elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA

presso lo studio

dell'avvocato

che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati

, giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PREFETTURA DI MACERATA in persona del Prefetto pro tempore

e MINISTERO DELL'INTERNO

in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

- *controricorrenti* -



avverso il decreto n. 9/2011 del GIUDICE DI PACE di
MACERATA, depositata l'1/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA.

La Corte:

rilevato che sul ricorso n. 22295/11 proposto da _____ nei confronti del Prefetto di Macerata +1 il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue .

il relatore Cons. Ragonesi _____, letti gli atti depositati, rilevato :

_____ ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice di pace di Macerata emesso l'1.2.11 con il quale veniva respinta l'opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Macerata il 15.10.10 a seguito di ritardata presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'Amministrazione dell'Interno ha resistito con controricorso.

Con i tre motivi di ricorso il ricorrente contesta il decreto impugnato sotto due profili : mancata valutazione del fatto che il termine per la presentazione della domanda di rinnovo non è perentorio nonché mancata valutazione della documentazione attestante i giustificati motivi di ritardo; mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua conosciuta dal ricorrente ma solo in inglese, francese e spagnolo, lingue a lui non note.

La prima doglianza appare fondata .

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la spontanea presentazione, ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. b), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul

territorio nazionale, mentre il ritardo nella presentazione può costituirne solo indice rivelatore nel quadro di una valutazione complessiva della situazione in cui versa l'interessato. (Cass 7892/03 Cass 8549/04, Cass 18917/10).

Pertanto, risultando che la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno era stata sia pur tardivamente presentata , sarebbe stato obbligo dell'Amministrazione esaminarla e, se del caso, respingerla (anche ritenendo non sussistente la dedotta forza maggiore), ma non avrebbe potuto la stessa Amministrazione semplicemente ignorarla procedendo ad immediata espulsione.

La seconda doglianza è anch'essa fondata.

Appare infatti da confermare il nuovo e recente indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui , ad eccezione dei casi in cui la lingua dello straniero sia rara e non facilmente conoscibile sul territorio nazionale , l'amministrazione dell'Interno deve predisporre testi informatizzati dei provvedimenti di espulsione nelle lingue straniere più comunemente parlate dagli immigranti stranieri (arabo, cinese, albanese, russo etc) in modo tale che , pur garantendosi le esigenze dell'amministrazione di governare con celerità fenomeni complessi , si assicuri tuttavia una informazione effettiva ed immediata allo straniero a garanzia dei suoi diritti.(Cass 3678/12).

In tal senso la formula contenuta nei provvedimenti espulsivi circa l'impossibilità di rinvenire un traduttore della lingua conosciuta dallo straniero non appare rispondere adeguatamente ad un sindacato di ragionevolezza e plausibilità nei casi in cui , come in quello di specie, la lingua parlata dallo straniero (albanese) sia facilmente suscettibile di essere posta alla base di provvedimenti espulsivi informatizzati da notificare agli stranieri.

In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art 375 cpc per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio

Roma 16.3.12

Il Cons.relatore

Considerato :

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione del provvedimento ;

che ,sussistendo i requisiti di cui all'art 384 cpc ,la causa può essere decisa nel merito con annullamento del provvedimento di espulsione;

che l'amministrazione va condannata , quale soccombente, al pagamento delle spese di I giudizio liquidate come da dispositivo

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e ,decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione , condanna

l'Amministrazione al pagamento delle spese di causa liquidate in euro
1000,00 per onorari oltre euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed
accessori di legge.

Roma 3.7.12

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 10 SET. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

